

# **VERBALE DI ACCORDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA PUGLIA**

Il giorno 26 luglio 2024, presso la sede della CONFAPI ANIEM PUGLIA sita in BARI alla via Napoli 329/E

**tra**

**CONFAPI ANIEM PUGLIA** rappresentata dal Presidente Erasmo Antro

**e**

**FENEAL UIL PUGLIA** rappresentata dal Segretario regionale Francesco Pappolla

**FILCA CISL PUGLIA** rappresentata dal Segretario regionale Antonio Delle Noci

**FILLEA CGIL PUGLIA** rappresentata dal Segretario regionale Ignazio Marcello Savino

**preso atto**

che il Verbale di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Edilizia CONFAPI ANIEM del 12 marzo 2019 – art. 39 “Accordi locali” demanda alle Organizzazioni regionali e/o territoriali della P.M.I. industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello;



**tenuto conto**

dei Verbali di Accordo di rinnovo del C.C.N.L. sottoscritti a livello nazionale in data 22/06/2000, 01/07/2008, 12/05/2010, 12/11/2014, 12/03/2019, 11/10/2022 e 29/02/2024;

**viene stipulato**

il presente Contratto Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese P.M.I. industria dell'edilizia ed affini della Puglia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del vigente C.C.N.L..

Il presente Contratto integra, a livello regionale, il rispettivo C.C.N.L. stipulato dall'associazione nazionale datoriale e Organizzazioni Nazionali Sindacali di riferimento dell'associazione regionale datoriale e Organizzazioni Regionali Sindacali ed annulla e sostituisce il precedente contratto esistente.



## PREMESSA

La trattativa per la sottoscrizione in Puglia del Contratto Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti delle P.M.I. industria dell'edilizia ed affini si svolge in una fase espansiva per il settore delle costruzioni che si è rafforzata dopo la pandemia SARS-CoV-2 che ha pesantemente colpito l'economia mondiale.

Tale situazione ha generato nel 2020 una pesante contrazione dell'economia mondiale che non ha risparmiato il nostro Paese, nel quale si è registrata una caduta del Pil pari a -8,9%. Di fronte a questa situazione la risposta dell'Unione Europea è stata formidabile: oltre 223 mld di investimenti per la ripresa e il rilancio dell'economia del nostro Paese. L'effetto combinato di tali misure con gli interventi introdotti dal Governo Draghi hanno consentito nel 2021 di registrare, anche in presenza di una ripresa del settore a partire dal 2019 e dopo una crisi del comparto durata più di 10 anni, una forte accelerazione del settore delle costruzioni certificata dall'aumento delle masse salari e degli addetti registrati dal sistema delle Casse Edili/Edilcasse.


Per sostenere con forza questa ripresa diventa decisivo allora qualificare il settore puntando sul rafforzamento del sistema della bilateralità, sulla formazione e sicurezza, su legalità e regolarità, sul green building e l'economia circolare.

Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva pugliese; registrano oggi un mutato contesto in termini economici, occupazionali e sociali che, se supportato adeguatamente, potrebbe portare ricadute positive sugli indicatori economici ed occupazionali della Regione. Gli effetti attesi dal P.N.R.R., devono determinare una ulteriore accelerazione della ripresa del comparto, strategico per tutto il sistema nazionale.

In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la salvaguardia e il restauro dei beni culturali, la rigenerazione urbana.

In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione PUGLIA e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, introducendo tutte le azioni e le risorse necessarie.

Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità e sicurezza, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro



unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità. Che le stesse Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e del dumping contrattuale nel settore dell'edilizia pubblica e privata, individuando in tali distorsioni una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese virtuose e coerenti con il dettato contrattuale e normativo.

L'azione di contrasto al lavoro irregolare ed alle varie forme di dumping deve avere come cardine l'applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, la puntuale applicazione e verifica di quanto previsto dal DL 77/2021 in materia di regolamentazione del subappalto, il rispetto del D.M.143/2021 oltre che di quanto previsto dalla circolare INL del 06 ottobre 2021 e dalla nota INL n. 859 dell'8 maggio 2024 concernente la certificazione dei contratti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011.

Le Parti si danno inoltre atto che la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri, assume un valore prioritario e di attenzione particolare nell'attuale ripresa delle attività edili e a tal fine convengono di rafforzare gli strumenti di prevenzione e formazione avvalendosi del proprio Sistema Bilaterale per garantire a imprese e lavoratori supporto e assistenza.

Nell'ambito del Territorio Regionale Pugliese, pure con la contestuale presenza in edilizia di due diversi sistemi Bilaterali, si è sempre favorita nell'interesse delle imprese e dei lavoratori, una leale coesistenza tra gli stessi evitando fenomeni distorsivi quali: concorrenza sleale, dumping salariale e contrattuale.

Con l'auspicio di poter in futuro addivenire, attraverso l'adozione di un unico contratto collettivo di lavoro al superamento delle diversità ancora in essere, la costante osservanza dei suddetti principi ha comunque consentito alle Imprese Artigiane e della PMI di sviluppare, ormai da alcuni decenni, un proprio sistema di Bilateralità divenuto nel tempo una consolidata e stabile realtà.

A tal fine, le Parti si danno atto che le regole fondative del Sistema Bilaterale Regionale Artigiano e delle PMI, basato su pratiche condivise ed improntate al rispetto, osservanza e adozione della Contrattazione e dei Regolamenti Territoriali già esistenti nelle Casse Edili Pugliesi, restano ancora a tutt'oggi valide, vigenti e necessarie.

Inoltre le parti, condividendo la necessità che le opere pubbliche siano realizzate nei tempi previsti e che ciò può richiedere particolari modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro e delle lavorazioni, con riferimento alle opere pubbliche di dimensioni significative di importo di aggiudicazione comunque pari o superiore alla soglia comunitaria, si attiveranno perché si istituzionalizzi un virtuoso sistema di concertazione preventiva che, su istanza dell'impresa aggiudicataria o delle OO.SS., precedentemente all'avvio del cantiere, preveda incontri da tenersi attinenti i temi quali: i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, il fabbisogno occupazione dell'opera ivi



compreso il ricorso alla Borsa Lavoro Nazionale, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.

Di particolare interesse, pertanto, diviene l'esigenza di valorizzare e potenziare il sistema della Borsa Lavoro Nazionale Edile a disposizione delle parti sociali per far fronte ad un mercato dinamico del lavoro e favorire nuova occupazione.

Per tali ragioni le Parti in attesa di quanto sarà definito a livello nazionale in materia di Borsa Lavoro Nazionale Edile terranno appositi incontri a livello tecnico, anche coinvolgendo ove ritenuto necessario gli enti bilaterali, al fine di: predisporre uno schema di curriculum vitae; definire modalità di raccolta delle richieste di personale da assumere; determinare il gap formativo tra domanda e offerta al fine di definire ed attuare tempestivamente presso l'Edilscuola di Puglia Formazione e Sicurezza il percorso formativo più opportuno per rispondere alle esigenze del mercato; concordare attività di promozione tese a diffondere le iniziative assunte dalle Parti in tema di incontro/offerta di lavoro.

Infine, le Parti precisano che, fermo restando quanto già stabilito dalla vigente contrattazione nazionale, le clausole contenute nel presente contratto saranno equiparate alla contrattazione integrativa territoriale.

#### **ART. 1 ENTI BILATERALI**

Le Parti riaffermano che la EDILCASSA DI PUGLIA, EDILSCUOLA DI PUGLIA Formazione e Sicurezza sono gli strumenti di riferimento contrattuale e indispensabili nel comparto P.M.I. industria edilizia per l'applicazione degli impegni sottoscritti nel C.C.N.L. e nel C.C.R.L. nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato negli anni passati ad una riduzione significativa della massa salari denunciata, le Parti ritengono fondamentale continuare a porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia. A tal fine ribadiscono una chiara necessità di informazione sulle attività e sulle opportunità che gli Enti bilaterali di settore offrono alle imprese *iscritte*, anche attraverso una campagna di diffusione informativa.

La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della EDILCASSA DI PUGLIA e EDILSCUOLA DI PUGLIA Formazione e Sicurezza con lo scopo di:

- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;



- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l'attività per incentivare e innovare i servizi e le prestazioni aumentandone la qualità;

Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le Parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali e regionali di settore.

## **ART. 2 REGOLARITÀ E LEGALITÀ**

Le Parti condividono la necessità di adottare regole certe che valorizzino la qualità e la professionalità; per questo è fondamentale utilizzare quale criterio per la assegnazione degli appalti l'offerta economicamente più vantaggiosa, che sia tutelato il lavoro in tutta la filiera delle costruzioni (dall'appaltatore al sub appaltatore fino al subcontraente); vanno inoltre fortemente ridotte e qualificate le Stazioni Appaltanti e vanno promossi protocolli di legalità e sicurezza con tutte le Stazioni Appaltanti in materia di appalti che prevedano già in fase di bando di gara il rispetto di quanto previsto dal DL 77/2021, dal D.M. 143 25/06/2021 inerente la congruità e dalla circolare INL del 6 Ottobre 2021 e dal D.L. 13/2022.

Le Parti riconoscono inoltre un ruolo decisivo degli Enti nel contrasto ai fenomeni elusivi e distorsivi del settore primo fra tutti il dumping contrattuale (circolare CNCE 792/21).

Inoltre, la verifica di congruità così come i protocolli con gli altri Enti preposti quali INL, INPS, INAIL, ASL, rappresentano certamente delle buone pratiche da rafforzare ed estendere. Così come un ruolo decisivo per il concreto controllo sul territorio e per garantire la sicurezza nei cantieri è certamente rappresentato dal rilancio e potenziamento dell'EDILSCUOLA DI PUGLIA Formazione e Sicurezza e degli R.L.S.T..

Al fine di monitorare i fenomeni distorsivi del settore, le Parti promuoveranno la istituzione di un Osservatorio regionale composto pariteticamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale che possa verificare il dumping contrattuale, analizzare e proporre iniziative utili al recupero di tutte quelle aziende che applicano contratti diversi da quelli dell'edilizia per favorire la corretta applicazione contrattuale e la relativa iscrizione in Edilcassa di Puglia, con evidenti effetti positivi sui temi della regolarità e della sicurezza dei cantieri. L'osservatorio si riunirà periodicamente con cadenza trimestrale o su richiesta anche di una delle Parti.

Le Parti stabiliscono inoltre la necessità di istituire sperimentalmente il Tesserino personale/Pass, in forma digitale, per l'accesso ai cantieri rilasciato dall'Edilcassa di Puglia, al fine di monitorare i flussi di manodopera e rendicontare le ore di lavoro. Nel tesserino sono riportati i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica, il CCNL applicato e l'azienda presso cui il lavoratore presta la propria opera. Tale strumento sarà reso operativo



attraverso un apposito accordo tra le Parti da sottoscrivere entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo.

Al fine di sostenere la sorveglianza, le Parti si attiveranno presso le Stazioni Appaltanti perché venga previsto l'obbligo per le Imprese, mediante inserimento di apposita clausola nei capitolati d'appalto e nelle autorizzazioni al subappalto, di consentire il libero accesso ai cantieri pubblici dei funzionari della Edilcassa di Puglia per poter svolgere le necessarie verifiche sulla regolarità contributiva e dei funzionari della Edilscuola di Puglia Formazione e Sicurezza sul rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento all'edilizia privata, le Parti verificheranno con gli Uffici Comunali e Regionali preposti l'opportunità, la possibilità e le modalità, di condizionare il rilascio del titolo abilitativo a costruire, alla dichiarazione di disponibilità da parte delle imprese che intendono avvalersi dei servizi degli Enti Bilaterali di Settore in materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività loro demandate dalla contrattazione e dalla legge.

Le Parti altresì, si attiveranno affinché vengano fornite direttive dagli Enti Competenti o dall'ANAC, tese a chiarire che le attestazioni di modelli organizzativi per formazione e sicurezza, devono essere rilasciate da Enti terzi, tra i quali rientrano prioritariamente gli Enti previsti dal CCNL per le Imprese Edili ed affini.

### **ART. 3 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA**

Fermo restando le aliquote contributive stabilite a livello nazionale, eventuali ulteriori aliquote determinate a livello provinciale saranno automaticamente equiparate in ciascuna provincia a quelle determinate dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

### **ART. 4 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLST)**

Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 81/2008 è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile P.M.I. industria e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata anche attraverso la costituzione tra FENEAL UIL PUGLIA - FILCA CISL PUGLIA - FILLEA CGIL PUGLIA di un'associazione regionale degli RLST.

Il contributo RLST sarà automaticamente equiparato a quello determinato dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

  
6

## **ART. 5 INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E/O SERVIZIO MENSA**

Sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella determinata dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

## **ART. 6 INDENNITÀ DI TRASFERTA**

Sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella determinata dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

## **ART. 7 INDENNITÀ DI TRASPORTO**

Sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella determinata dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

## **ART. 8 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE**

Sarà automaticamente equiparata in ciascuna provincia a quella determinata dalla contrattazione integrativa provinciale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

## **ART. 9 INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ**

Ferme restando le disposizioni sulle maggiorazioni salariali dovute in caso di lavoro straordinario feriale, festivo, notturno e notturno festivo così come disciplinate dai C.C.N.L. delle P.M.I. industria, nonché, fermo restando l'obbligo di comunicazione e accordo con la R.S.U. o, in assenza, con le OO.SS. firmatarie del presente Contratto, la reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per fronteggiare incrementi di produttività, sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il pronto intervento per il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, così come espressamente previsto nei contratti di appalto.

La reperibilità potrà essere organizzata in articolazioni settimanali, non dovrà eccedere due settimane consecutive nel mese e non dovrà superare sei giorni consecutivi nell'arco della settimana.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, l'azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità i dipendenti, garantendo un'equa turnazione tra gli stessi.



Al lavoratore inserito in turno di reperibilità ma sospeso in cassa integrazione per eventi atmosferici, se richiamato in servizio per interventi d'urgenza finalizzati al ripristino di servizi di pubblica utilità, dovrà essere corrisposta l'intera giornata lavorativa.

Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell'intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto l'esenzione dagli stessi o avviare un confronto con l'azienda per esporre le proprie ragioni con l'eventuale assistenza della RSU o, in assenza, delle Organizzazioni Sindacali.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Resta confermato l'obbligo di rispettare le 11 ore di riposo continuativo a conclusione dell'orario di lavoro svolto in regime di reperibilità.

Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari ad € 90,00=lordi.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti di miglior favore che regolano tale materia.

Le Parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell'ambito dei capitolati di appalto.

#### **ART. 10 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)**

In conformità a quanto stabilito dal vigente art. 12 del C.C.N.L. 12 marzo 2019, e da quanto previsto dal presente accordo è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.



8 

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese per un massimo di 173 ore mensili. Agli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L'erogazione dell'EVR di cui al presente articolo va effettuata nell'anno successivo a quello di riferimento a seguito dell'esito della verifica annuale degli indicatori ed è calcolato con riferimento alla media dei trienni precedenti l'anno di erogazione.

La misura massima dell'EVR è fissata nel 4% dei minimi tabellari in vigore al 01 gennaio 2023.

Fermi gli indicatori previsti dal CCNL, sono individuati quali parametri territoriali le ore ordinarie lavorate dichiarate all'Edilcassa di Puglia e il numero denunce nuovo lavoratore presentate dalle imprese iscritte all'Edilcassa di Puglia.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) numero operai iscritti in Edilcassa di Puglia   | 20% |
| 2) monte salari denunciato in Edilcassa di Puglia  | 20% |
| 3) ore dichiarate in Edilcassa di Puglia   | 20% |
| 4) ore ordinarie lavorate dichiarate all'Edilcassa di Puglia                             | 20% |
| 5) numero denunce nuovo lavoro presentate dalle imprese iscritte all'Edilcassa di Puglia | 20% |



Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverrà in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno di erogazione nel quale le stesse procederanno al raffronto dei quattro parametri, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno, secondo i criteri e con le modalità individuate dal CCNL e dal presente accordo. I parametri regionali su base triennale sono esaminati come di seguito specificato:

- Prima annualità: 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 media triennio 2021/2020/2019 con 2020/2019/2018.
- Seconda annualità: 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019.
- Terza annualità: 01 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 media triennio 2023/2022/2021 con media triennio 2022/2021/2020.

Ferme restando le modalità di determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilite dal vigente art. 39 del C.C.N.L. le Parti, in occasione della



verifica annuale, potranno considerare pari o non negativi eventuali scostamenti minimi (5%) in termini assoluti.


Di seguito la tabella riportante i valori dei suddetti indicatori per la verifica dell'andamento del settore:

**Tabella EVR - verifica territoriale degli indicatori (prima annualità 01/01/2023 - 31/12/2023)**

<b>Parametri Nazionali</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media 2020-2022</b>	<b>Media 2021-2023</b>	<b>Variazioni</b>
Operai iscritti	6.983	8.184	10.237	10.191	8.468	9.537	<b>1.069</b>
Monte salari denunciato	55.529.416	72.597.307	100.925.100	107.379.518	76.350.608	93.633.975	<b>17.283.367</b>
Ore dichiarate	6.067.062	7.964.172	10.904.223	11.150.803	8.311.819	10.006.399	<b>1.694.580</b>
<b>Parametri Territoriali</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media 2020-2022</b>	<b>Media 2021-2023</b>	<b>Variazioni</b>
Ore ordinarie lavorate	4.913.337	6.497.318	8.942.080	9.166.924	6.784.245	8.202.107	<b>1.417.862</b>
Denunce nuovo lavoro	24.991	28.322	36.268	48.006	29.860	37.532	<b>7.672</b>

Di seguito la tabella riportante i valori dell'EVR, per il primo anno di vigenza del presente Contratto, nella misura del 100% del 4% della retribuzione base di cui alle tabelle retributive attualmente in vigore:

LIVELLO	PAGA BASE MENSILE	Valore EVR
1° livello	987,99 €	39,519 €
2° livello	1155,94 €	46,237 €
3° livello	1284,38 €	51,375 €
4° livello	1383,17 €	55,326 €
5° livello	1481,98 €	59,279 €
6° livello	1778,36 €	71,134 €
7° livello/ quadro	1975,96 €	79,038 €




Per tutto quanto nello specifico previsto dal presente Contratto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 39 del vigente C.C.N.L..

### **Modalità di calcolo ed erogazione**

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sopra riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 50%




dell'EVR fissato a livello territoriale (pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto).

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato a livello territoriale.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

- ore denunciate in Edilcassa di Puglia, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa di Puglia sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale. Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura ridotta del 50%.

In tal caso sarà attivata la seguente procedura:

- l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato (all. 1), sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali alle associazioni datoriali ed alla Edilcassa di Puglia, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti;
- l'associazione datoriale stipulante il presente accordo informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica



dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Edilcassa di Puglia, afferente alle ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti all'associazione datoriale stipulante il presente accordo, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'associazione datoriale stipulante il presente accordo.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme inserite nel CCNL di settore.

#### **ART. 11 – MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA**

In attesa che sia dato seguito a quanto previsto dal verbale di accordo del 3 marzo 2022 e delle intese del 21 settembre 2023 in materia di sorveglianza sanitaria, con l'impegno di attenersi a quanto sarà stabilito a livello nazionale in materia, le Parti convengono sull'opportunità che Edilscuola di Puglia Formazione Sicurezza adotti una convenzione, anche in via sperimentale, in materia di sorveglianza sanitaria per fornire tale servizio a favore delle imprese edili che aderiscono al sistema bilaterale delle Parti sottoscrittrici del presente contratto integrativo.

#### **ART. 12 – PRESTAZIONI FACOLTATIVE IN FAVORE DEGLI OPERAI**

Si confermano le prestazioni facoltative di carattere non sanitario, già regolamentate dalla vigente Contrattazione Integrativa Territoriale della Puglia. A tal fine l'Edilcassa di Puglia riconoscerà le ore lavorate dal richiedente nelle altre Casse Edili del Territorio Regionale.

Le Parti si impegnano a costituire una Commissione che entro 15 giorni verifichi la possibilità di estendere a livello regionale alcune prestazioni territoriali con esame delle relative compatibilità economiche.

Nel caso in cui, il gettito della contribuzione pari allo 0,45% destinato al finanziamento delle prestazioni facoltative già in essere, consenta l'erogazione di ulteriori prestazioni aggiuntive, l'Edilcassa di Puglia garantirà secondo modalità, criteri e requisiti individuati da un'apposita Commissione, che sarà costituita entro 15 giorni, per la stesura del Regolamento Regionale Prestazioni Facoltative, le seguenti prestazioni:



- Viaggi studio all'estero.
- Carenza malattia (per la malattia inferiore a 7 gg).
- Contributo una tantum acquisto tablet/pc (lavoratore e familiari a carico).

### **ART. 13 - PREMIALITÀ IMPRESE**

Nell'ambito del contributo istituzionale alla Edilcassa (2,25%), l'aliquota dell'1,05%, fermo restando il rimborso alle aziende per malattia e infortunio, è destinata a finanziare forme di premialità alle imprese, ai sensi del CCNL.

Per dare attuazione a quanto stabilito dai richiamati CCNL le parti concordano di introdurre, con decorrenza dall'anno 2024 (risultato di esercizio gestione imprese al 30-09-2023) un sistema premiale per le Aziende iscritte alla Edilcassa di Puglia regolamentato come segue:

- 1) riconoscere la premialità alle aziende che abbiano un imponibile contributivo Edilcassa nell'esercizio amministrativo superiore ad euro 45.000,00 mila e una anzianità di iscrizione alla cassa da più di tre anni continuativi;
- 2) riconoscere la premialità alle aziende che abbiano dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro capite per ciascun operaio iscritto in Edilcassa di Puglia nell'esercizio amministrativo;
- 3) riconoscere la premialità alle aziende in regola presso la Edilcassa di Puglia secondo le regole/criteri per il rilascio del DURC alla data di redazione della classifica e dell'erogazione e assenza di rateizzazioni in corso.

L'imprese ammesse devono aver presentato denunce con operai per tutti i 12 mesi inclusi nel periodo di competenza. Ai fini dell'ottenimento del premio è necessario soddisfare cumulativamente i suddetti requisiti.

### **Somma da destinare alla premialità**

Fatto salvo quanto stabilito all'ultimo capoverso del presente articolo l'ammontare della premialità è pari di anno in anno all'accantonamento effettuato in bilancio al relativo fondo premialità (pari all'1,05% di contribuzione fermo restando le prestazioni di malattia e infortunio erogate).

### **Calcolo del singolo premio per impresa e modalità di riscossione**

Entro il 15 di gennaio di ogni anno, la Edilcassa di Puglia estrae una lista degli aventi diritto al premio riferiti all'esercizio amministrativo chiuso al 30 settembre dell'anno precedente. La lista viene generata con riferimento alle contribuzioni dichiarate nel


periodo di competenza 1 ottobre – 30 settembre e purché integralmente versate entro il 31 dicembre.

La lista riporta l'ammontare dei contributi versati nel medesimo periodo e ripartisce il totale della "somma da destinare" in modo proporzionale rispetto a tali somme.

Per le imprese aventi diritto al premio, ai fini della ripartizione dello stesso, l'ammontare dei contributi versati dalla singola impresa sarà incrementato, nei limiti della capienza contributiva dell'1,05%:

- del 5% in caso di utilizzo dei servizi forniti da EDILSCUOLA DI PUGLIA Formazione e Sicurezza in materia di formazione e sicurezza;


A tal fine l'ente bilaterale afferente alle parti sottoscrittrici del presente accordo dovrà rilasciare alla Edilcassa di Puglia idonea dichiarazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.



### **Modalità di attribuzione**

La lista viene generata dagli uffici dell'Edilcassa di Puglia, controllata ed autorizzata dal Direttore dell'Ente entro il 31 gennaio di ogni esercizio e messa in pagamento sotto forma di sconto contributivo a partire dalla denuncia di gennaio.

Nel caso in cui le contribuzioni del mese di gennaio non fossero sufficienti per godere dello sconto contributivo, il saldo sarà traslato nella dichiarazione successiva.



Il diritto alla percezione dello sconto contributivo decade nel caso di sospensione, irregolarità, richiesta di rateizzazione o passaggio ad altra Cassa settoriale a partire dalla dichiarazione di ottobre e sino alla completa fruizione del premio. Il diritto decade anche nel caso di procedure legali in corso con la Edilcassa di Puglia. L'impresa ed il consulente saranno informati del percepimento della premialità con apposita PEC.

Le parti sociali firmatarie del presente accordo convengono di rivedersi al fine di procedere ad eventuali modifiche della disciplina delle premialità alle imprese e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze delle aziende del settore. In caso di mancato utilizzo, anche parziale, entro 1 anno dall'accantonamento, l'utilizzo dei suddetti fondi sarà riservato esclusivamente per la premialità alle imprese nel più rigoroso rispetto degli obiettivi e delle finalità stabiliti nel contratto nazionale.

### **ART. 14 - FORMAZIONE E SICUREZZA**

Il settore delle costruzioni è attraversato da processi di profonda innovazione legati alla realizzazione delle opere del P.N.R.R.. Alla luce di tali dinamiche le Parti ritengono



fondamentale quanto previsto dal Protocollo formazione e Sicurezza del Verbale di Accordo del C.C.N.L. P.M.I. edilizia del 12/03/2019 e concordano di rilanciare le attività dell'EDILSCUOLA DI PUGLIA Formazione e Sicurezza in materia di formazione professionale e sicurezza in conformità a quanto contrattualmente disposto.

Per fare questo diventa decisivo introdurre azioni mirate che puntino alla analisi dei fabbisogni territoriali, di approfondimento sui bandi a disposizione e delle opportunità rivenienti dalle politiche regionali, nazionali ed europee oltre che dai fondi interprofessionali.

A tal fine saranno intraprese le seguenti azioni:

- Rilancio delle attività formative della Edilscuola di Puglia Formazione e Sicurezza nel rispetto del Catalogo Formativo Nazionale predisposto dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza.
- Formazione aperta a tutte le Imprese edili iscritte all'Edilcassa di Puglia in coerenza con le modalità previste dal Catalogo Formativo Nazionale.
- Organizzazione di percorsi formativi dedicati a disoccupati e cassaintegrati residenti in Puglia, anche attraverso il BLEN.it, secondo modalità, criteri e requisiti individuati da un'apposita Commissione, che sarà costituita entro 90 giorni, per la stesura del relativo Regolamento.
- Sopralluogo tecnico in cantiere, gratuito per tutte le Imprese edili iscritte all'Edilcassa di Puglia ed in possesso del DURC in corso di validità, mirato a verificare che le misure di sicurezza adottate siano adeguate ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere e che rispondano alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme di buona tecnica di cantiere.
- Servizio di Asseverazione per attestare l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **ART. 15 - VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA**

Le norme del presente Contratto, ad eccezione delle decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della regione Puglia dal 01 ottobre 2024 ed hanno durata sino alla data del 31 dicembre 2026, salvo diverse disposizioni fissate in sede di successivo rinnovo del vigente C.C.N.L..



## NORMA TRANSITORIA


Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni, delle nuove premialità e delle aliquote previste dal presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFAPI ANTEM PUGLIA



FENEAL UIL PUGLIA



FILCA CISL PUGLIA



FILLEA CGIL PUGLIA



## ACCORDO UNA TANTUM

Il giorno 26 luglio 2024, presso la sede della CONFAPI ANIEM PUGLIA sita in BARI alla via Napoli 329/E

**tra:**

**CONFAPI ANIEM PUGLIA** rappresentata dal Presidente Erasmo Antro

**e:**

**FENEAL UIL PUGLIA** rappresentata dal Segretario regionale Francesco Pappolla

**FILCA CISL PUGLIA** rappresentata dal Segretario regionale Antonio Delle Noci

**FILLEA CGIL PUGLIA** rappresentata dal Segretario regionale Ignazio Marcello Savino

Viene stipulato il presente accordo da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 12 marzo 2019 e per i lavoratori da esse dipendenti.

## UNA TANTUM

Agli operai in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà riconosciuto un importo una tantum lordo forfettario non ripetibile nella misura di seguito riportata:

- 110 euro lordi a colori assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna;
- 55 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna.

Per i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all'orario contrattualmente concordato.

In via eccezionale e non ripetibile in caso di analoghe negoziazioni, agli impiegati ai quali si applica il presente contratto integrativo ed in forza alla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'importo di cui al precedente capoverso è corrisposto secondo quanto al capoverso precedente unicamente nel caso non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni del CCNL vigente.

L'importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice civile, tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il già menzionato importo verrà erogato non oltre la corresponsione della retribuzione



relativa al mese di ottobre 2024.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi in data antecedente al previsto periodo di corresponsione dell'una tantum, la stessa sarà erogata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFAPI ANIEM PUGLIA



FENEAL UIL PUGLIA



FILCA-CISL PUGLIA



FILLEA CGIL PUGLIA

